



## SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Patrimonio e Demanio Marittimo

Dirigente: ing. Stefano Penzo – ☎ 041 5534040 - ✉: stefano.penzo@chioggia.org  
Responsabile del Procedimento: geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053- ✉: ennio.zambon@chioggia.org  
Istruttore tecnico: Geom. Elvis Terrentin ☎ 041 5534042- ✉: elvis.terrentin@chioggia.org  
Istruttore amministrativo: P.I. Paolo Zennaro ☎ 041 5534058- ✉: paolo.zennaro@chioggia.org

N° Reg.

9/2017

Chioggia 26/5/2017

**Oggetto:** L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2017 a parcheggio ai sensi dell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12

**Ditta:** ditta SE.GE.AR.AR.L. con sede in Chioggia, via Cassiopea civ 33, P.I.: 02505390274

### IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista

- l'istanza nota prot. 15038 del 30/3/2017 con la quale la ditta SE.GE.AR.AR.L. con sede in Chioggia, via Cassiopea civ 33, P.I.: 02505390274, ha chiesto, ai sensi della Delibera di C.C. n. 77/2012, art. 21.1 del Regolamento Demaniale, un'area da adibire a parcheggio per il periodo della Stagionalità Balneare 2017, situata a Sottomarina Lungomare Adriatico angolo V.le Tirreno di Chioggia ex Batteria Penzo
- il nulla osta favorevole della Capitaneria di Porto di Chioggia in data 10/4/2017 prot. 16877 rilasciato al fine di poter utilizzare a parcheggio stagionale l'area in consegna all'Amministrazione Comunale di Chioggia giusto verbale n. 143 del 14/08/2006;
- si fa riserva che i versamenti delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003, e il canone demaniale da versarsi con mod F/24 per la somma di € 972,00 e all'imposta regionale di € 48,60; siano versati entro il 30/7/2017 con obbligo di presentare la bolletta al **Servizio Patrimonio e Demanio Marittimo** a mezzo protocollo;
- che il responsabile del Procedimento previsto ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni è il Geom. Ennio Zambon.
- la delibera di CC n. 77/12 di approvazione del Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche – ricreative, Legge Regionale n. 33/02;
- l'Ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di



turismo”;

- il Codice della Navigazione e il Regolamento di esecuzione;
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;

## A U T O R I Z Z A

per quanto di competenza, la ditta SE.GE.AR.AR.L. con sede in Chioggia, via Cassiopea civ 33, P.I.: 02505390274 all'utilizzo a parcheggio stagionale dell'area oggetto di verbale di consegna della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 143 in data 14.08.2006, ai sensi dell'art 21.1 del succitato Regolamento Demaniale, come meglio indicato nell'elaborato grafico allegato.

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
- il presente atto non è soggetto a notifica.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

1. lo svolgimento dell'attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell'area, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;



2. al termine dell'attività l'area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell'interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l'area totalmente libera;
3. le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti;
4. Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D.M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3);
5. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Funzionato Delegato  
geom Ennio Zambon



P.r.